

DPI 2020 – ELENCO DELLE MODIFICHE

Di seguito è riportato l'elenco delle modifiche apportate all'allegato A) della D.D. n. 1959/2020 per la campagna 2019/2020.

PARTE GENERALE

capitolo	modifica
5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	<p>Nel riquadro "Prescrizioni obbligatorie" al numero 1) – Colture erbacee e ortive,</p> <ul style="list-style-type: none"> – la frase "Non è consentito l'impiego di materiale di propagazione ottenuto con tecniche che utilizzano organismi geneticamente modificati (OGM)." è stata sostituita dalla seguente: <i>"Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). Gli OdC non devono fare i controlli sugli OGM."</i> – Dopo le parole "...passaporto delle piante" sono aggiunte le seguenti parole: <i>"(Reg. UE 2016/20131 e relativi regolamenti di attuazione)."</i> <p>Al numero 2 – Colture arboree, dopo le parole "... di categoria "certificato" sono eliminate le parole "virus esente o virus controllato"</p>
7. AVVICENDAMENTO COLTURALE	<p>Il testo del paragrafo 7.2 – Ulteriori indicazioni non prescrittive per le colture arboree è integralmente sostituito con il seguente: <i>"Dopo l'espianto di una coltura arborea, prima di effettuare un nuovo reimpianto con la medesima specie, è consigliato lasciare a riposo il terreno. Eventuali periodi di riposo ed i relativi interventi durante questo periodo (semina di altra coltura, sovescio, etc.) sono riportati nelle specifiche schede colturali. Per minimizzare i possibili effetti negativi del reimpianto è comunque consigliabile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i) asportare i residui radicali della coltura precedente;</i> <i>ii) sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;</i> <i>iii) utilizzare portinnesti adatti.</i> <p><i>Il rinnovo dell'apparato aereo dell'arboreto, mediante il taglio della ceppaia con relativo sovrinnesto o con una specie differente, non sono considerati dei reimpianti."</i></p>
11. FERTILIZZAZIONE	<p>Al paragrafo 11.5.3 – Impegno di fertilizzanti contenenti azoto, nel riquadro "Prescrizioni obbligatorie", al punto 1) Colture erbacee annuali, il secondo e terzo elenco puntato sono sostituiti dal seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per le colture a ciclo autunno vernino in terreni dove non sussistono perdite per lisciviazione e precisamente: terreno tendenzialmente argilloso"</i>

	<p>(FLA, AS, AL e A), e “franco” (L, F, FL, FSA, FA), ancorché la specifica scheda di coltura non contempli alcun apporto di azoto, è consentito l’impiego di concimi ad effetto “starter” o “biostimolante”, purché l’apporto di azoto non sia superiore ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30 kg/Ha di N per i concimi organo/organo minerali – 10 kg/Ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione – 20 kg/Ha di N per i prodotti biostimolanti. <p>L’azoto apportato, deve comunque essere conteggiato al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.”</p> <p>Al paragrafo “Casi particolari” è stato aggiunto il seguente capoverso: “Per quanto riguarda gli apporti massimi di P2O5 e K2O si specifica che: le indicazioni riportate nel capitolo 11.5.6 sono relative all’impiego dei concimi così come definiti ai sensi del D.Lgs. 75 mentre se si utilizzano fertilizzanti organici come gli ammendanti, gli effluenti di allevamento, il digestato o i fanghi di origine agro-alimentare, valgono le prescrizioni riportate al capitolo 11.5.7 “Fertilizzazione organica”.”</p>
<p>14. ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI</p>	<p>Dopo il paragrafo 14.2 è stato aggiunto il seguente paragrafo:</p> <p>“14.3 – Orti familiari</p> <p>Gli orti familiari sono le superfici di piccola entità (fino a 1.000 mq a livello aziendale, al netto delle tare, incolti, ecc) destinate essenzialmente alla coltivazione di ortaggi, legumi freschi, patate, ecc., sulle quali possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o alcune piante sparse legnose agrarie, la cui produzione è destinata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno familiare (autoconsumo). Per tali coltivazioni non vige l’obbligo del rispetto dei disciplinari e non sono certificabili ai fini del SQNPI. Tuttavia è obbligatorio registrare ogni eventuale impiego di concimi e/o prodotti fitosanitari associato a queste superfici. Nel caso venga riscontrata, in sede di controllo OdC, una superficie superiore ai 1.000 mq, l’eccedenza di superficie va trattata individuando la coltura maggiormente rappresentata per la quale è necessario rispettare il relativo disciplinare di produzione, pena l’applicazione delle relative non conformità.”.</p>

ALLEGATI

Nell'allegato V "Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni obbligatorie ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità agro-climatica-ambientale prevista dal SQNPI per i beneficiari aderenti all'intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020" è stata inserita nella "parte generale" la seguente modifica:

capitolo	Codice della NC	Ulteriore prescrizione per le aziende beneficiarie della tipologia di intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020
Difesa e controllo delle infestanti	1.2	Obbligo di utilizzare solo i principi attivi classificati (Xn), (Xi) e (Nc). Sono pertanto di norma vietati quelli classificati molto tossici (T+) e tossici (T), fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti dal Reg. (CE) N. 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'all. VII del medesimo Regolamento. (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE 1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg. (CE) N. 1272/08). Divieto di utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari classificati Tossici (T) e Molto Tossici (T+) secondo la direttiva 67/548/CEE (classificazione DPD) e riclassificati in modo univoco nell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1272/2008 (classificazione CLP: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H370 E H372) in coerenza con il P.S.R. 2014/2020 (scheda di misura 10.1.1).

SCHEDA COLTURALI (prescrizioni obbligatorie)

Per le seguenti colture:

avena, cece, cicerchia, erbai autunno vernini, fagiolo, farro, favino, frumento duro e tenero, lenticchia, lino da olio, lupinella, lupino, orzo, prati pascoli, prati polifiti avvicendati segale, trifoglio e triticale è stato eliminato l'obbligo della concia delle sementi autoprodotte.

Per le seguenti colture:

cavoli, cece, farro e lenticchia è stata eliminata la possibilità di approvvigionamento della semente da altro agricoltore.

Per le seguenti colture:

barbabietola da zucchero, colza, frumento duro e tenero, triticale, olivo e vite sono stati eliminati i riferimenti alle fasi fenologiche, nell'esecuzione delle concimazioni.

Per la seguente coltura:

mais da granella e da trinciato è stato eliminato il vincolo dei 50 kg/ha di azoto nella concimazione eseguita alla semina oltre al riferimento alla fase fenologica di inizio levata per la concimazione in copertura.